

Repertorio n. 21922

Fasc. n. 005.09/2020

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi della Città metropolitana di Firenze, Lotto 4 Polizza RCA Libro matricola – CIG 7947930751

L'anno duemilaventi (2020) addì ventitre (23) del mese di giugno, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott.ssa Laura Monticini**, nata a Firenze (FI) il 05/08/1956, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Committente") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Risorse Umane e Organizzazione", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 23 del 29/12/2017, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Dott. Antoniou Antonakis**, nato a Johannesburg (Repubblica Sudafricana) il 24/05/1960, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta procura a firma del Notaio Dott. Guglielmo Giovanni Reina, Notaio in Trento (TN), iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento

e Rovereto Rep. n. 16.992, Atto n. 11.751, registrata a Trento il 12/11/2018 al Numero 12928 serie IT della ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI in sigla ITAS MUTUA con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 (CAP 38122), C.F. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 00110750221, Partita IVA 02525520223, iscritta al n. 16054 del REA, in seguito "Prestatore di Servizi".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1273 del 09/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, la Stazione Appaltante ha disposto di procedere, tra l'altro, all'indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto suddiviso in quattro Lotti a favore della Città metropolitana di Firenze e con Determinazione Dirigenziale n. 1940 del 29/10/2019, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i, il suddetto servizio relativo al Lotto 4 – RCA Libro matricola è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 c.5 del Codice, in via non efficace, alla Società ITAS MUTUA con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 (CAP 38122), C.F. 00110750221/Partita IVA 02525520223, alle condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Polizza, nel Disciplinare di Gara, nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica, con un punteggio complessivo di 100/100 e con un ribasso del 38,06 % sull'importo a base di gara di € 749.166,66 e quindi per un importo complessivo di € 464.033,83 (quattrocentosessantaquattromila zerotrentatre/83), esente Iva;
- a) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta

Determinazione Dirigenziale n. 1940/2019 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;

- b) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- a) si dà atto che in data 22/10/2019 con prot. PR_TNUTG_Ingresso_0069853_20191022 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;
- c) le parti dichiarano inoltre che in conseguenza della tipologia del servizio non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), né sono previsti costi per la sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti è, per il presente appalto, la Dott.ssa Laura Monticini.

Direttore per l'Esecuzione del Contratto della "Stazione Appaltante", per i servizi in oggetto, è la Dott.ssa Camilla Naldoni., come da Atto dirigenziale n. 356 del 05.02.2020.

Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Oggetto e modalità di esecuzione

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l'appalto riguardante l'esecuzione del servizio assicurativo della Città metropolitana di Firenze Lotto 4 polizza RCA Libro matricola che verrà svolto alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Polizza (Lotto 4) e nell'Offerta Economica che si allegano quale parte integrante sotto le lettere "A" e "B", nonché secondo quanto concordato con il Responsabile del contratto durante lo svolgimento del servizio stesso.

ARTICOLO 4 - Durata e importo

La durata del rapporto contrattuale è stabilita con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/10/2019 alle ore 24.00 del 31/12/2024 (giusto affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice), con possibilità di proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (mesi) mesi, a fronte di specifica richiesta della Stazione Appaltante da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto. È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti, contraente e società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza (ore 24,00 del 31/12/2024) senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti, fatte salve le ipotesi di recesso come indicato nel Capitolato Speciale di Polizza in modo particolare all'art. 1.

L'importo del servizio è pari ad € 464.033,83

(quattrocentosessantaquattromilazerotrentatre/83), esente Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 663/1972, a seguito dell'applicazione del suddetto ribasso del 38,06 % sull'importo posto a base di gara salvo il conguaglio dei mutamenti dei dati variabili previsti in polizza, che si determineranno nel corso del contratto.

ARTICOLO 5 - Clausola Broker

La gestione e l'esecuzione del presente contratto assicurativo, così come ogni altro servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, è affidata, come indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale di Polizza - Allegato "A", alla Società WILLIS ITALIA SPA con socio unico, (in seguito nel presente atto semplicemente "Broker" per brevità) per il periodo dal 02/07/2018 al 02/07/2020. La remunerazione del Broker è a carico del Prestatore di Servizi nella misura del 3 % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Compagnia di Assicurazioni.

Alla scadenza del contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con il sopracitato Broker, la Stazione Appaltante comunica al Prestatore di Servizi, che fin da ora accetta, il nominativo del soggetto affidatario del servizio di brokeraggio.

ARTICOLO 6 - Finanziamenti e Pagamenti

I premi assicurativi sono regolati secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Polizza.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 30/12/2019. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'art. 3 della citata legge

Il Prestatore di Servizi si impegna a comunicare al Broker come sopra individuato, nonché per conoscenza al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, eventuali variazioni degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al c. 1 dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi così come indicato all'art. 3 c. 7 della suddetta L. 136/2010 e s.m..

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il Broker, per quanto riguarda le modalità di incasso dei premi relativi al presente contratto ha indicato, con lettera in data 14/06/2018, conservata agli atti della Stazione Appaltante, di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m. mediante conto separato di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, identificato quale conto "dedicato" in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Prestatore di Servizi ,tramite il Broker, nel rispetto della Legge 136/2010 e s.m.

I suddetti mandati di pagamento emessi a favore del Broker da parte della Stazione Appaltante, hanno effetto liberatorio per quest'ultima.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

ARTICOLO 7 - Cessione contratto e crediti, divieto di subappalto, cause di risoluzione e recesso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice

Il subappalto è escluso. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Prestatore di Servizi, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Città metropolitana di Firenze procede ai sensi dell'art. 108, c. 3, del Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 12;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge.

In caso di risoluzione si procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ARTICOLO 8 - Garanzia Fidejussoria

Il Prestatore di Servizi, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 260.415,79 (euro duecentosessantamilaquattrocentoquindici/79) mediante polizza fidejussoria n. 1543.00.27.2799778962 del 19/12/2019 rilasciata da SACE BT SPA, filiale di Trento SIA - Servizi Integrati Assicurati, con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell'art. 103, conservata agli atti dell'ufficio.

L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ARTICOLO 9 - Norme regolatrici

Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato Speciale di Polizza allegato al presente contratto e di obbligarsi nello svolgimento del servizio, al pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in materia di Assicurazioni, in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e

tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché nel Regolamento Provinciale dei Contratti.

Di tutti gli atti e documenti richiamati e/o allegati al presente contratto il Prestatore di Servizi dichiara di avere piena conoscenza e di accettare integralmente il contenuto.

Nel caso di difformità rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale di Polizza prevalgono le disposizioni indicate nel presente contratto.

ARTICOLO 10 - Spese contrattuali e registrazione

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, entrambe a carico del Prestatore di Servizi., tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Prestatore di Servizi e sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 20/12/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo pari a Euro 224,00 sugli allegati "A", "B", "C" al presente contratto è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019.

ARTICOLO 11 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 12 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 14 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Polizza;

Allegato "B" Offerta Economica presentata dal Prestatore di Servizi;

Allegato "C" Elenco mezzi.

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modo digitale, dalle parti:

Relazione tecnica, schema di contratto approvati con Determinazione Dirigenziale

n. 1273 del 09/07/2019;

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero dodici (12) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Laura Monticini

Per la Società ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI: F.to Antoniou Antonakis

Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 6, 7, 11 e 12 del presente contratto.

Per la Società ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI: F.to Antoniou Antonakis

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica

collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>

“Imposta di bollo pari a Euro 224,00 assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019”.